

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L’art. 8, c. 1, del decreto-legge 1/6/2023 n. 61 ^[*] - recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” e in vigore dal 2 giugno u.s. (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l’elenco dei comuni colpiti) - riconosce un’**indennità una tantum** in favore dei **collaboratori coordinati e continuativi**, dei **titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale**, dei **lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa**, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, congiuntamente:

- (i) **alla data dell’1 maggio 2023 erano residenti o domiciliati ovvero operavano, esclusivamente** o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, **in uno dei comuni indicati nel citato allegato** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- (ii) **hanno dovuto sospendere l’attività** a causa degli eventi alluvionali occorsi a partire dall’1 maggio 2023.

L’INPS di conseguenza, con la circolare n. 54 dell’8 giugno 2023, ha fornito le seguenti istruzioni.

INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM

L’art. 8, c. 1, del d.l. n. 61/2023 individua tra i destinatari dell’indennità *una tantum*, connessa alla sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1 maggio 2023, le seguenti categorie di lavoratori:

- A. collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
- B. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
- C. lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa.

A. Collaboratori coordinati e continuativi

Rientrano nell’ambito della categoria di cui alla lettera A dell’elenco sopra riportato i **collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 del C.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell’indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.**

B. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale

Nell’ambito della categoria di cui alla lettera B dell’elenco sopra riportato rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contribuiti

e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell'INPS (c.d. venditori porta a porta).

C. Lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera C dell'elenco sopra riportato i lavoratori, come sotto specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome):

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 3 della legge n. 463/1959;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 5 della legge n. 613/1966;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1047/1957, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958, recante "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone esercenti la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 53 del D.P.R. n. 917/1986, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

Sono, altresì, destinatari dell'indennità *una tantum* i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tra i destinatari della misura di cui all'art. 8 del d.l. n. 61 del 2023 rientrano, inoltre, i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996.

REQUISITI E MISURA DELL'INDENNITÀ UNA TANTUM

L'indennità *una tantum* è riconosciuta per il **periodo dall'1 maggio 2023 al 31 agosto 2023** a favore dei lavoratori come sopra specificati che **alla data dell'1 maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente** o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, **in uno dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza**, come indicati nell'allegato 1 al d.l. n. 61/2023, con le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25

maggio 2023 e **che abbiano dovuto sospendere l'attività** a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall'1 maggio 2023.

In particolare, l'art. 8, c. 1, del d.l. n. 61/2023, prevede che l'indennità *una tantum* è riconosciuta ai lavoratori, appartenenti a una delle categorie sopra specificate, **iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell'1 maggio 2023 e la cui attività sia stata già avviata alla medesima data.**

La misura dell'indennità *una tantum* è di **importo** pari a **500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni** e comunque **l'importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro.**

Il successivo comma 2 dell'art. 8 prevede che **l'indennità è erogata dall'INPS a domanda** - da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo successivo - e che la stessa deve essere **adeguatamente documentata.**

Con riferimento al requisito della residenza, lo stesso è verificato dall'Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l'accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.

Quanto al requisito del domicilio è necessario che il richiedente l'indennità dichiarare, in sede di domanda, di essere domiciliato alla data dell'1 maggio 2023 in uno dei comuni di cui all'allegato del d.l. n. 61/2023.

Con riferimento ai periodi di sospensione, **il lavoratore richiedente l'indennità *una tantum* è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l'attività lavorativa è rimasta sospesa** a causa degli eventi alluvionali, **indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine** della sospensione medesima.

I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda:

- per ciascun periodo di sospensione;
- oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione;
- o, infine, un'unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

I periodi di sospensione dell'attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

In sede di presentazione della domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già trascorsi; è infatti inibita la valorizzazione di un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro. Inoltre, i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.

Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all'art. 8, c. 1, del d.l. n. 61/2023, al fine di ricevere la prestazione dovranno **presentare domanda all'INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli i Patronati sul portale *web* dell'Istituto.

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla *home page* del sito web dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare "Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorarne lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

In alternativa al Portale *web*, l'indennità di cui si tratta può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto alle seguenti **dichiarazioni** rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

- a) di rientrare nell'ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall'art. 8 del d.l. n. 61 del 2023;
- b) di essere residente in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;
- c) di essere domiciliato in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;
- d) di svolgere l'attività lavorativa esclusivamente in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;

- e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei comuni individuati nell'allegato 1 del d.l. n. 61 del 2023 alla data dell'1 maggio 2023;
- f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

L'indennità *una tantum* è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, della documentazione allegata nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alle successive verifiche, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui sopra, risulti l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del d.l. n. 61/2023, l'INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.

FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 8, c. 2, del d.l. n. 61 del 2023, l'indennità *una tantum* è riconosciuta nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. Ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 8, agli oneri derivanti dal richiamato comma 2 si provvede ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 61/2023.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendone i risultati ai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze; qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'Istituto non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

STRUMENTI DI TUTELA

Avverso i provvedimenti adottati dall'INPS in materia di indennità *una tantum* di cui all'art. 8 del d.l. n. 61/2023, l'interessato può proporre azione giudiziaria.

ISTRUZIONI CONTABILI

Omissis

^[*] Art. 8 d.l. n. 61/2023

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.